



Fondazione
ARENA DI VERONA®

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "SMONTAGGIO NOTTURNO E MOVIMENTAZIONE DEGLI ALLESTIMENTI SCENICI (SCENOGRAFIE) PER 'ARENA DI VERONA OPERA FESTIVAL 2020' PRESSO L'ANFITEATRO ROMANO" - CIG : 80159012C4

FAQ alla data del 04.12.2019

Domanda n.1

Il Disciplinare di gara dispone a pag. 15, al punto N della Sezione 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" che la busta A dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara: "Codice PassOE, rilasciato dall'ANAC".

Vorremmo portare alla vostra attenzione un problema, in fase di creazione del PASSoe, con riferimento ai requisiti avallabili.

In particolare, dopo aver scelto il ruolo dell'operatore economico (nel nostro caso operatore economico monosoggettivo) e il lotto (CIG 80159012C4), le successive due fasi - richiesta avallamento requisiti condivisi e richiesta avallamento requisiti per il lotto, risultano bloccate e i messaggi che restituiscono sono, rispettivamente, i seguenti: "Non esistono per la gara requisiti condivisi avallabili" - "Non esistono per la gara requisiti a livello di lotto avallabili".

Abbiamo dunque contattato l'ANAC, la quale ci suggerisce di portare all'attenzione della Stazione Appaltante questa problematica, ritenendo che la stessa debba prevedere la possibilità dell'avallamento per i c.d. Requisiti speciali (giacché non è prevista possibilità di avallamento per i requisiti obbligatori).

In caso non vi sia possibile la risoluzione del problema, l'alternativa che ANAC propone è la seguente: indicare, nella fase di selezione del ruolo "mandatario in RTI" la società ausiliata e "mandante in RTI" la società ausiliaria, come contenuto nella FAQ N 24 dell'ANAC, che riportiamo di seguito nel suo testo integrale:

"N.24 Devo creare un PassOE in avallamento ma il sistema avverte che non sono previsti requisiti avallabili. E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L'impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l'impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandatario in RTI".

Data la diversità delle due figure, abbiamo ritenuto opportuno segnalarvi la problematica così da lasciare a voi la scelta della procedura da adottare per l'acquisizione del PASSoe in presenza di società che ricorrono all'avallamento.

Risposta alla Domanda n.1

La scrivente ha previsto la possibilità di Avallamento dei requisiti speciali all'art. 7 del Disciplinare di gara, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti), presentando la documentazione prevista al medesimo articolo.

Qualora permanga l'impossibilità di generare il PassOE da parte dell'impresa Ausiliaria, in tale forma, si conferma la possibilità da parte del concorrente di generare il PassOE come "Mandatario in RTI" e da parte dell'Ausiliario come "Mandante in RTI", eventualmente specificando nel campo "Inserimento note" che i soggetti coinvolti ricoprono, in realtà, rispettivamente il ruolo di "concorrente ausiliato" e di "impresa terza ausiliaria".

Domanda n.2

Il Capitolato dispone a pag. 3 della "Sezione 1 - Parte tecnica" che l'inizio dello smontaggio dovrà avvenire circa 40 minuti dalla fine dello spettacolo mentre *"I tempi potranno subire variazioni, in accordo con la Direzione Allestimenti Scenici, per causa di forza maggiore"*.

Peraltro si dispone, al contempo, che la fine dello spettacolo potrà variare per causa di forza maggiore ma che lo smontaggio dovrà comunque essere ultimato la notte precedente l'allestimento di *"La Traviata"*, entro le 5 del mattino.

Nel calendario operistico del Festival Areniano 2020, sono previste 4 opere monumentali dal punto di vista scenografico: la sola Aida, la cui scenografia è la più veloce nello smontaggio, richiede circa 5 ore e mezza, le altre un'ora o un'ora e mezza in più.



E' evidente che, se la serata prima di "La Traviata" per le cause di forza maggiore indicate nel Capitolato (pioggia, vento, etc.) l'opera dovesse terminare all'una o alle due di notte, il rispetto delle ore 5 per completare lo smontaggio risulterebbe tecnicamente arduo (v. in particolare i casi in cui la sera prima il programma preveda gli smontaggi delle scenografie di Nabucco e Turandot).

La stessa criticità si pone anche nelle ipotesi in cui il giorno successivo è programmato uno spettacolo "extra lirica" per il quale si prevede che lo smontaggio dell'allestimento della sera precedente termini alle ore 6.

Il dato diventa ancor più problematico considerando che, dal punto di vista della sicurezza (v. smontaggi in quota, etc.) non si potrebbe imporre al personale di lavorare sotto la pioggia o con un vento particolarmente intenso e, comunque, la gru installata si ferma automaticamente al superamento di una certa velocità del vento.

Le problematiche evidenziate persisterebbero anche se la scrivente impiegasse un numero superiore di persone, oltre le unità richieste dal bando di gara, nell'esecuzione del servizio in oggetto.

Ciò detto, l'art. 11 del Capitolato, "Sezione 2 - Parte normativa", dispone che il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione di penali anche rilevanti, con conseguenze pesanti laddove risultasse tecnicamente impossibile procedere allo smontaggio nel termine fissato.

Le disposizioni relative alle cause atmosferiche vanno interpretate nel senso che si terrà conto della loro intensità al fine di determinare l'applicabilità delle penali ?

Diversamente si porrebbero a carico dell'appaltatore le ipotesi di forza maggiore ed il caso fortuito e, quindi, una responsabilità pur in assenza di colpa.

Risposta alla Domanda n.2

L'art. 11 del Capitolato "Sezione 2 - Parte normativa" dispone che *"Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".*

Alla luce di quanto sopra, l'applicazione della penale, in caso di inadempimento contrattuale, costituisce una facoltà della stazione appaltante e non un automatismo, potendo quest'ultima valutare l'entità e le conseguenze dell'inadempimento o del ritardo sia in vista dell'applicazione o meno della penale stessa che, in caso di applicazione, della sua misura, da determinarsi comunque in proporzione, appunto, alla portata dell'inadempimento riscontrata.

Si conferma che in ipotesi di caso fortuito, da intendersi quale avvenimento imprevedibile ed eccezionale, avulso da ogni responsabilità o condotta negligente del contraente (tra cui ricomprendere, evidentemente, le avverse condizioni atmosferiche di entità tale da rendere impossibile o eccessivamente difficoltosa la prestazione o comunque tali da non consentire lo svolgimento delle stesse secondo il cronoprogramma previsto o in condizioni di sicurezza non adeguate), la penale non sarà applicata e le parti concorderanno le misure più opportune per ovviare alle situazioni problematiche riscontrate e per garantire, comunque, la messa in scena delle rappresentazioni e degli eventi in calendario.

Domanda n.3

Il Capitolato alla Sezione 1- parte tecnica, prevede, sempre a pag. 3, gli smontaggi relativi ai così detti "Galà".

Con questa dicitura si intendono anche gli smontaggi delle strutture in Layher ?

Queste strutture di regola vengono installate da ditte esterne (v. Galà Roberto Bolle & friends e IX Sinfonia di Beethoven).

Risposta alla Domanda n.3

La risposta è negativa.

Per smontaggio dei "Galà" si intende quello relativo alle scenografie eventualmente presenti in palcoscenico, esclusione fatta per le strutture Layher eventualmente presenti poste a sostegno di led-walls o a guisa di gradinata per il coro. I servizi di montaggio e smontaggio relativi alle citate strutture Layher saranno oggetto di separato appalto a ditta terza e quindi escluse dal presente appalto.



Fondazione
ARENA DI VERONA®

Domanda n.4

Buonasera la presente per chiedere il seguente chiarimento: in caso di partecipazione alla gara in oggetto in RTI costituendo, il sopralluogo l'avrebbero dovuto effettuare tutte le società del raggruppamento o solo un rappresentante di esso delegato da tutte le società raggruppate ?

In attesa di un Vostro cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Risposta alla Domanda n.4

Si riportano, di seguito, le parti del Disciplinare di interesse:

Art. 14 - CONTENUTO DELLA BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

*"[...] La documentazione di cui alle precedenti lettere **D** (capitolato sottoscritto), **E** (clausola 231) **G** (cauzione provvisoria), **I** (dichiarazione di subappalto) **L** (dichiarazione impegno alla costituzione dell'ATI/Consorzio/Geie), **Q** (dichiarazione di presa visione) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente (e così pure il codice "PassOE") e dunque, quando richiesto dal presente disciplinare, sottoscritta congiuntamente [...].*

*"[...] Nel caso di concorrenti costituiti da **imprese riunite** o associate o **che intendano riunirsi** o associarsi, la seguente documentazione: Dichiarazione di subappalto (allegato C); **la dichiarazione di presa visione dei luoghi (allegato D)**; la clausola 231 (allegato I); Capitolato Tecnico/Prestazionale (allegato H); Dichiarazione di impegno alla costituzione dell'ATI/Consorzio/GEIE (allegato L), devono essere congiuntamente sottoscritti dal titolare/legale rappresentante di **ciascun** concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE [...]"*

Dal tenore letterale e combinato disposto delle 2 citate disposizioni del Disciplinare e in aderenza a quanto previsto, altresì, dall'art. 11 del Bando-Tipo ANAC approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, si conferma che, in caso di costituendo RTI, il sopralluogo deve essere stato effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori e purché l'attestato rechi la sottoscrizione da parte di tutti i componenti dell'ATI costituenda. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando dovrà avere effettuato il sopralluogo singolarmente.

I presenti chiarimenti vengono pubblicati con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del Disciplinare di gara in oggetto che, pertanto, deve intendersi integrato e precisato dagli stessi.

Distinti Saluti.

Verona (VR) lì, 04.12.2019

Il Responsabile del Procedimento (RUP)
Ing. Michele Olcese